



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROSSI CLAUDIA

Nella seduta del 02/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia attiene al rimborso di una quota parte degli oneri corrisposti dalla ricorrente all'atto della concessione di un prestito mediante cessione del quinto dello stipendio.

Il 15.12.2004 la ricorrente sottoscriveva con la finanziaria convenuta (A), attraverso un soggetto terzo (B), un prestito di nominali 34.200 euro, da estinguere in 120 rate mensili di 285 euro ciascuna, al tasso nominale annuo del 4,2% corrispondente ad un TAEG dell'8,168%. La finanziaria dichiarava in contratto di agire nella qualità di mandataria della banca (C).

Dedotti gli interessi (€ 6.313,06), nonché le commissioni "bancarie" (€ 684,00), quelle "di pertinenza" della finanziaria convenuta (€ 1.825,22), i premi assicurativi (€ 1.491,96), gli oneri erariali (€ 69,72) e le spese di istruttoria (€ 200,00), la somma effettivamente messa a disposizione della ricorrente si riduceva ad € 23.616,04.



Nel caso di estinzione anticipata del rapporto le voci di spesa sopraelencate sarebbero state rimborsate, per la parte non fruita, limitatamente alla sola componente degli interessi, secondo quanto previsto dalla lettera D del contratto.

A marzo del 2009 il prestito veniva estinto anticipatamente, in concomitanza con la scadenza della 50<sup>ma</sup> rata, sulla base del conteggio estintivo elaborato dalla banca convenuta.

Detto conteggio riportava, in accredito, l'importo di € 2.283,21 a titolo di interessi. Nessun rimborso risultava presente a fronte delle commissioni e del premio assicurativo corrisposti in via anticipata.

Il 23.7.2014 la ricorrente contestava alla banca convenuta i dati del conteggio lamentando il mancato rimborso *pro quota* delle commissioni, delle spese e dei costi assicurativi, rivendicando il rimborso di 2.415,69; importo, questo, determinato pro quota a fronte di un complesso di costi indicato in 4.201,17 euro, ipotizzando che il rimborso del prestito sia avvenuto alla scadenza della 51ma rata.

La richiesta veniva respinta dalla finanziaria convenuta la quale, tra l'altro, con riguardo al premio assicurativo pagato in via anticipata, eccepiva un difetto di legittimazione passiva.

La compagnia assicurativa, direttamente interpellata dalla ricorrente non avrebbe fornito alcun riscontro.

La controversia è stata riproposta negli stessi termini d'anzi all'ABF con il presente procedimento instaurato il 17.9.2014 nei confronti sia della compagnia di assicurazioni sia della finanziaria.

Nelle controdeduzioni presentate il 17.11.2014 l'intermediario convenuto eccepisce in via preliminare un difetto di competenza temporale dell'ABF evidenziando che, nella fattispecie, si tratta di un contratto sottoscritto antecedentemente al 1.1.2009.

Nel merito, ribadisce di essersi attenuta alla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento avendo rimborsato gli interessi.

L'intermediario sostiene che tutte le spese indicate dalla ricorrente sarebbero inquadrabili nella fattispecie dei costi cd. "*up front*" e richiama le categorie di operazioni citate nel contratto sottoscritto dalla ricorrente, invero assai confuse, ipoteticamente svolte a fronte delle commissioni. Sono, tra l'altro, indicati "gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione" (punto a1 del contratto), "la gestione delle rate in scadenza", "l'attività di apprensione delle rate mensili del mutuo" (punto a2 del contratto).

La convenuta produce altresì una fattura emessa il 1.2.2005 dal soggetto B a fronte delle proprie prestazioni.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi la banca eccepisce, ancora una volta, il difetto di legittimazione passiva e respinge ogni altra rivendicazione avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio osserva che il ricorso esperito nei confronti della compagnia assicurativa, preventivamente valutato dal Presidente del Collegio, è stato dichiarato inammissibile con atto n. 8134/14.

Quanto all'eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, il Collegio, pur considerando che il contratto sottoscritto dalle parti risale al 2004, osserva che la controversia non verte sulla configurazione del contratto bensì sul comportamento tenuto dalla resistente all'atto della anticipata estinzione del prestito avvenuta a marzo 2009, con particolare riferimento al conteggio estintivo prodotto dall'intermediario. L'eccezione viene pertanto respinta.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

La questione dei rimborsi spettanti al debitore in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ottenuti mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento è stata più volte portata all'attenzione dei tre Collegi dell'ABF, come è peraltro ben noto, da tempo, anche all'intermediario qui convenuto (cfr. in proposito la decisione n. 1343 del 12.3.2013).

Gli approfondimenti, effettuati da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento riunitosi lo scorso 9 settembre 2014 (dec. 6167 del 22.9.2014), hanno consentito di affermare i principi, di seguito indicati, che portano a riconoscere:

1. il diritto del cliente ad ottenere il rimborso di parte degli oneri cd. *recurring* ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto;
2. che, in mancanza di *una chiara e congrua* indicazione pattizia, le voci di costo elencate nel contratto debbono considerarsi *recurring* e quindi rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata, in osservanza del diritto del finanziato alla trasparenza contrattuale;
3. che ai costi *recurring* si deve applicare il principio di competenza economica;
4. che *non appare conforme a ragionevolezza* la metodologia seguita da taluni intermediari di calcolare l'ammontare dei rimborsi "*in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento*";
5. che, pertanto, l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale;
6. il diritto del cliente al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all'assicuratore;
7. che in assenza di chiarimenti *ex ante* in ordine al criterio di calcolo, l'ammontare del rimborso del premio assicurativo deve avvenire secondo il criterio "*pro rata temporis*" vale a dire in proporzione semplice al numero delle rate residue rispetto alle rate originariamente previste per l'ammortamento del prestito;
8. che anche nell'ipotesi di parziale restituzione del premio assicurativo non goduto, effettuata direttamente dall'assicuratore, rimane la responsabilità dell'intermediario per la

parte residua e che l'eventuale controversia sul punto tra il cliente e l'intermediario finanziario è sicuramente ricompresa tra quelle che l'ABF può conoscere;

9. il diritto alla refusione -entro limiti coerenti con il grado di complessità della controversia insorta tra le parti- delle spese di assistenza tecnico-legale effettivamente sopportate dal ricorrente;

10. l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva eventualmente sollevate dal finanziatore (banca o intermediario finanziario) mandante e/o dalla società mandataria del prestito, che ha curato con il cliente direttamente la stipula del rapporto contrattuale sottoscritto in nome e per conto del soggetto finanziatore.

Per un'approfondita analisi delle argomentazioni svolte, questo Collegio fa espresso rinvio alle decisioni n. 4452 del 20.8.2013, 6163 del 29.11.2013, e n. 6167 del 22.9.2014.

Per completezza, si ribadisce che l'art.125-*sexies* TUB si applica alla disciplina dei *rapporti* (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente. Devono ritenersi comunque applicabili le disposizioni di cui al D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso del beneficiario ai costi del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione (cfr. più ampiamente sul punto la Decisione di questo Collegio n.4020 del 25/7/2013).

Dalla documentazione versata in atti, e in particolare dal contratto sottoscritto dalle parti emerge che tra le svariate voci di spesa riferite alle commissioni incassate figurano numerose duplicazioni (ad es. la componente istruttoria è menzionata più volte) e compaiono elementi di costo assolutamente inesistenti (quale ad es. la previsione, per un prestito a tasso fisso, come quello oggetto del presente ricorso, di un'eventuale convertibilità dal tasso variabile al tasso fisso) o sicuramente appartenenti alla categoria dei costi di tipo *recurring* (quali ad es. la gestione delle rate in scadenza). Si tratta di aspetti più volte richiamati in precedenti analoghi ricorsi avverso l'operato del medesimo intermediario resistente (cfr. tra tanti la decisione n. 4145 del 6.12.2012)

Ne discende che, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, manca nel contratto una chiara ed attendibile distinzione dei costi *upfront* e costi *recurring*.

Ciò premesso, tenuto conto:

- a) della documentazione versata in atti dal ricorrente;
- b) dei succitati principi stabiliti dall'ABF

ed accertata la mancanza nel contratto :

- c) di una distinzione dei costi "*up front*" da quelli "*recurring*", -con la sola eccezione dei costi istruttori (200 euro) che inequivocabilmente vanno compresi tra i costi *up-front* ;
- d) di criteri di calcolo per la determinazione del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del rapporto,

a fronte degli oneri versati in via anticipata, con riferimento alle commissioni e ai premi assicurativi, l'intermediario resistente dovrà rimborsare alla ricorrente gli importi evidenziati nella seguente tabella.



n. rate pagate:	50	Oneri pagati in via anticipata	Rimborsi spettanti Metodo <i>pro quota</i> (70/120)	Rimborsi effettuati	<b>Oneri da rimborsare al ricorrente</b>
n. rate a scadere	70				
numero rate del finanziamento	120				
Commissioni bancarie/finanziarie		684,00	399,00	0	<b>399,00</b>
Commissioni "dell'intermediario finanziario"(comprensiva di 342 euro corrisposta al mediatore)		1.825,22	1.064,71	0	<b>1.064,71</b>
Premi assicurativi		1.491,96	870,30	0	<b>870,30</b>
<b>TOTALE</b>		4.001,18	2.334,01	0	<b>2.334,01</b>

Detti importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 2.334,01, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA